

g. notificati con urgenza,

Cassella D11

OGGI
Avv. T. Discenza

CC 15-1-15 CIL

1

ORIGINALE
URGENTE
OGGI

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

MANDATO

Per: **COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (C.F. E P. IVA 00070460704)**

con sede al C.so Umberto I, n. 49, in persona del Sindaco *pt*, in proprio e

nella qualità di soggetto attuatore titolare dei seguenti PEU a gestione

pubblica n. 15 sp 04; n. 87 sp 01; n. 42 sp 01, tutti ricompresi nel

Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), rappresentato e difeso, in virtù di

mandato a margine del presente atto e di incarico professionale conferito

con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 18/12/2014, dall'avv. Teresa

Discenza (cf:DSC TRS 58H58A616M), con studio in Campobasso al C.so

G.Mazzini n. 104 (la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione

ai seguenti recapiti: n. tel/fax: 0874484270; pec:

teresa.discenza@legalmail.it);

contro:

- REGIONE MOLISE;

- ARPC - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE;

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIPE - COMITATO

INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;

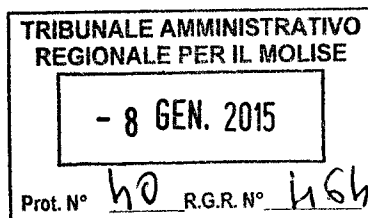
e nei confronti di:

COMUNE DI CAMPODIPIETRA;

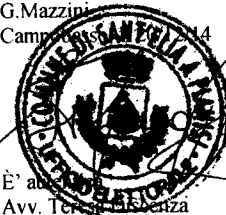
PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE



In nome dell'Ente che
rappresento, e in virtù della
delibera Comune di Sant'Elia a
Pianisi (CB) n. 107 del
18/12/2014, delego a
rappresentarmi e difendermi, nel
presente giudizio, in ogni sua
fase e grado anche di
impugnazione, opposizione,
rassunzione e di esecuzione e
relative a opposizioni, l' Avv. t
Teresa Discenza, conferendoLe
ogni più ampia facoltà di legge
compresa quella di conciliare,
transigere, riscuotere somme,
comparire in giudizio e rendere l'
interrogatorio libero, chiamare
terzi in causa, rinunciare agli atti
ed accettare l' altrui rinuncia.
chiedere misure cautelari,
promuovere procedimenti
esecutivi ed atti ad essi
preliminari o successivi,
nominare altri avvocati per farsi
sostituire in udienza.
Dichiaro, inoltre, di aver preso
visione della nota informativa di
cui all' art. 13 del D.Lgs.
n.196/2003 ed autorizzo il
trattamento dei dati.
Eleggo domicilio presso lo studio
del medesimo Avvocato Teresa
Discenza in Campobasso al C.so
G.Mazzini n. 104



E' abilitato
Avv. Teresa Discenza

Avv. Teresa Discenza

CAMPBASSO
UFFICIO N.E.P.

CHIAM. N°	
vs. q. lesec.	€ 11,63
trasferta	€ 8,63
Totale	€ 20,26
10%	€ 2,02
Bollo	€
Deposito	€ 8,72
Spese postali	€
Totale Gen.	€ 31,00
0% versata in modo virtuale	

2
- della deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 23.12.2014 (cfr.

doc. 0), avente ad oggetto "sisma 2002 – percorso di ricostruzione. Programma interventi approvato con dgr 614/2014 e 636/14 – trasmissione atti per integrazione", unitamente alle note ad essa allegate, ed in particolare la nota Arpc n. 24376 del 23.12.2014 (cfr. doc. all. 0.1), con le quali gli interventi corrispondenti ai PEU del Comune di Sant'Elia a Pianisi n. 87, sp 01, n. 15 sp 04, n. 42 sp 01, oggetto della presente impugnazione, sono stati sostituiti del tutto arbitrariamente, oltretutto senza alcuna comunicazione, e dunque espunti dalle graduatorie degli interventi ammessi a finanziamento, con conseguente decadenza definitiva dal beneficio economico loro concesso con le precedenti deliberazioni di seguito impugunate (DGR 636/14; 614/14; 498/14) ancor prima che spirasse il termine del 31.12.2014 ivi previsto a pena di decadenza;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 24.11.2014

avente ad oggetto "delibera di giunta regionale n. 614 del 18.11.2014 denominata:



delibera di giunta regionale n. 498 del 01.10.2014 avente ad oggetto pianificazione regionale attuativa PRA Molise – risorse FSC assegnate dalla delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62 – ridefinizione del programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 percorso di ricostruzione". Revoca provvedimento e riapprovazione elenco degli interventi cantierabili da inserire in APQ. Presa d'atto ed approvazione rettifiche e correzioni materiali" (cfr. doc. all. 1) ;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 18.11.2014

avente ad oggetto la "revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 498 del 1.10.2014 e riapprovazione degli interventi cantierabili da inserire in APQ" (cfr. doc.

all. 2), unitamente alla nota prot. 106859 del 18.11.2014 ad essa allegata concernente *“relazione e procedure adottate per la rimodulazione della delibera di giunta regionale n. 608/2012”* (cfr. doc. all. 2.1.);

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 498/2014, concernente *“pianificazione regionale attuativa Molise – risorse FSC assegnate dalla delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62 - ridefinizione programma degli interventi a carico della quota “sisma 2002 percorso di ricostruzione”* (cfr. doc. all. 3), unitamente alle note ad essa allegate, ed in particolare: - la nota prot. 12399 del 1 agosto 2014 concernente i criteri alla base della rimodulazione degli importi (cfr. doc. all. 3.1); - le note prot. 14996/2014 (cfr. doc. all. 3.2.) e 14997/2014 (cfr. doc. all. 3.3.) concernenti elenchi degli interventi cantierabili non ancora inseriti in APQ, di rettifica dei programmi approvati con le DGR 608 e 719 del 2012;

nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi, ove necessario e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

- della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1237 del 20 novembre 2014, concernente *“concessione del finanziamento dei lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità “A” PEU 15 sp 4”*, per un importo di euro 128.929,86 (cfr. doc. all. 4), unitamente all'allegato disciplinare concernente le modalità di attuazione del predetto intervento (cfr. doc. all. 4.1.);

- della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1223 del 20 novembre 2014 concernente *“concessione del finanziamento dei lavori di ricostruzione immobili privati*

in classe di priorità "A" PEU 87 sp 01", per un importo di euro 271.039,99 (cfr. doc. all. 5), unitamente all'allegato disciplinare concernente le modalità di attuazione del predetto intervento (cfr. doc. all. 5.1.);

- della determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1245 del 20 novembre 2014

concernente "concessione del finanziamento dei lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 sp 01", per un importo di euro 620.174,21 (cfr. doc. all. 6), unitamente all'allegato disciplinare concernente le modalità di attuazione del predetto intervento (cfr. doc. all. 6.1.)

- della nota del Direttore dell'Area FSC della Regione Molise prot. 81071/2014 (cfr. doc. all. 7);

- della nota del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile n. 23501 del 17.12.2014 (cfr. doc. all. 8);

- nota prot. 17534 del 27.10.2014 del direttore Arpc (cfr. doc. all. 9);

- nota prot. 21826 del 01.12.2014 del direttore Arpc (cfr. doc. all. 10);

- nota prot. 22605 del 10.12.2014 del direttore Arpc (cfr. doc. all. 11);

- della delibera Cipe del 30.06.2014 n. 21, nella parte in cui ha imposto quale termine per l'assunzione di *Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti*, a pena di disimpegno delle risorse assegnate alla Regione Molise per la ricostruzione post-terremoto, il termine del 31.12.2014 (cfr. doc. all. 12);

o o o o o o o

FATTO

1. Il Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), situato a pochissimi chilometri dall'epicentro di San Giuliano di Puglia, è stato tra i più danneggiati dagli eventi sismici del 2002.

Di talché, nelle graduatorie degli interventi di categoria “A” sono stati inseriti, in quanto ritenuti ammissibili, ben 37 SP, dei quali n. 24 a gestione pubblica e n. 13 a gestione privata, per un importo complessivo di euro 18.543.630,62.

Tra i primi, sono stati ricompresi anche i seguenti PEU n. 15 sp 04, n. 87 sp 01 e n. 42 sp 01, appunto a gestione pubblica, oggetto del presente giudizio.

2. In seguito e per effetto di un complesso iter tecnico burocratico ed istituzionale che ha delineato il percorso di ricostruzione, la Regione Molise e l'Agenzia di Protezione Civile sono pervenuti alla redazione del programma degli interventi *cantierabili* e di quelli *non cantierabili* riferito alle singole assegnazioni disposte dal Cipe con delibera n. 62/11.

Tale programma è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 608/2012 (cfr. doc. all. 13).

3. I Peu sopra citati vi sono stati inseriti, tra gli *interventi non cantierabili*, in quanto, all'epoca dell'adozione del provvedimento (ottobre 2012), risultavano muniti unicamente della progettazione preliminare.

Il finanziamento ivi previsto, parametrato sulla base – si ripete – della sola progettazione preliminare, ossia dei cd. *PPS – progetti preliminari stimati* –, è risultato di un importo di euro 194.626,04, per il n. 87 sp 01; di euro 92.540,41 per il n. 15 sp 01 (mentre il n. 42 è stato più volte modificato).

4. Per gli interventi già cantierabili (cioè quelli già muniti di progettazione esecutiva approvata) è stato possibile pervenire alla stipula degli *APQ* con i Ministeri competenti e dunque al loro integrale finanziamento, ossia per l'importo risultante dal quadro economico così come allegato alle rispettive

progettazioni esecutive da porre a base di gara per l'aggiudicazione dei relativi lavori ed approvato dai Comuni - soggetti attuatori.

Per gli altri progetti *non cantierabili*, come quello oggetto del presente giudizio, la Regione e l'Agenzia hanno stabilito il termine ultimo del 30.06.2013 entro il quale pervenire all'approvazione delle progettazioni esecutive, da finanziarsi con gli ulteriori deliberandi e/o riprogrammandi stanziamenti dal Cipe.

5. Cosicché, il Comune di Sant'Elia a Pianisi, in qualità di soggetto attuatore dei predetti Peu a gestione pubblica, con deliberazione della giunta comunale n. 87 del 11.10.2006 ha:

- approvato le "linee di indirizzo per le attività della ricostruzione pesante del patrimonio edilizio esistente danneggiato dagli eventi sismici ricompreso nei SP di classe A a gestione pubblica;
- nominato il Responsabile Unico del Procedimento per dette attività, nella persona del responsabile del servizio tecnico;
- istituito la figura del coordinatore dei tecnici che operano nella ricostruzione pesante.

6. **Per quanto concerne il PEU 15 sp 04**, con successive determinazioni n. 36 del 01.02.2007, n. 150 del 29.12.2012 e n. 22 del 17.5.2013 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva;
- il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico è stato, dunque, presentato in data 10.3.2009 prot. 1142, integrato e rettificato in data 17.12.2009 prot. 7084, in data 11.01.20013 prot. 168 ed in data 5.6.2013 prot. 2506;

in data 24.06.2013 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo con cui detto progetto ha ricevuto parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica, definitivamente approvato – entro i termini perentori fissati dalle amministrazioni preposte.

Infine, il progetto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 62 del 29.06.2013 per un importo di euro 237.015,29 (cfr. doc. all. 14), così come risultante quadro economico ivi allegato, redatto sulla base dei rigorosi criteri tecnico progettuali fissati dal *protocollo di progettazione per la redazione dei progetti esecutivi* approvato con decreto commissariale n. 35/2006.

7. **Per quanto concerne il PEU 87 sp 01**, l'affidamento della progettazione esecutiva è avvenuto con determina dell'Ufficio tecnico n. 24 del 01.02.2007;

il progetto esecutivo di riparazione e miglioramento sismico è stato presentato ed acquisito agli atti del Comune in data 19.12.2012, prot. 5931; in data 14.1.2013 è stato redatto il verbale di validazione con parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica;

infine, con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 6.5.2013 (cfr. doc. all. 15) è stato approvato il progetto esecutivo, preso atto del verbale di validazione, per un importo di euro 396.679,06 così come risultante da quadro economico.

8. **Per quanto concerne il Peu 42 sp 01**, il progetto esecutivo è stato presentato in data 29.5.2009 prot. 3637, integrato e rettificato in data 22.2.2011 prot. 793 e infine approvato con deliberazione della giunta comunale n. 71/2013 per un importo di euro 777.352,64 (cfr. doc. all. 15).

Le predette deliberazioni di approvazione dei rispettivi esecutivi hanno “dato atto che l’opera troverà copertura finanziaria nell’approvando bilancio 2013” (cfr. punto 2), e disposto di trasmetterne copia all’Agenzia di protezione civile “per il finanziamento del progetto”.

9. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 498/2014 (cfr. doc. all. 3) la Giunta Regionale ha redatto l’elenco rimodulato degli interventi, ed inserito i Peu n. 15 sp 04, 87 sp 01 e 42 sp 01, oramai muniti di progettazione esecutiva debitamente e tempestivamente approvata, tra gli *interventi cantierabili*.

Tuttavia, a fronte degli importi risultanti dalle progettazioni esecutive approvate dal soggetto attuatore, ossia di euro 396.679,06 per il PEU n. 87 e di euro 237.015,29 per il PEU n. 15 (cfr. doc. all. 14, 15 e 16), di euro 620.174,21 per il Peu 42, il finanziamento concesso dalla Regione e dall’Arpc è stato di soli euro 271.039,99 per il primo, e di euro 128.929,88 per il secondo, ossia inferiori di circa la metà rispetto a quello rispettivamente approvato.

<i>interventi</i>	DGR 498/14	<i>Progetti esecutivi approvati</i>
PEU 87 sp 01	€ 271.039,99	€ 396.679,06
PEU 15 sp 04	€ 128.929,88	€ 237.015,29
Peu 42 sp 01	€ 620.174,21	€ 777.352,64

10. Tale rimodulazione (nel caso di specie: una drastica decurtazione), cui la Regione è pervenuta al fine di ricavare non meglio motivate *economie* (probabilmente volte a finanziare non meglio precisati ulteriori interventi), è

stata effettuata facendo propri ed applicando i criteri stabiliti con nota prot. 12399 del 1 agosto 2014 del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile (*cf.* doc. all. 3.1), ed in particolare:

- la decurtazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dall'ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003 (art. 6, co. 7) **per gli immobili privati di classe "A" a gestione pubblica** ammontante ad oltre 13 Mln di euro;
- la riduzione delle tariffe per le spese tecniche generali per le progettazioni esecutive per un'economia di oltre 6 Mln di euro;
- la correzione di taluni errori materiali per un importo di oltre 12 Mln di euro;
- il "riallineamento della progettazione esecutiva ai valori del PPS" che presentassero "scostamenti considerevoli" ... "aumentati per una percentuale massima del 30%..." in tal modo realizzando economie per oltre 15 Mln di euro.

11. Evidentemente tra i progetti che hanno presentato un *vistoso scostamento* tra i valori del PPS e quelli risultanti dalla progettazione esecutiva vi sono senz'altro i PEU n. 15 sp 04 e 87 sp 01: ed infatti, detti interventi erano stati inclusi nell'elenco dei progetti "*non cantierabili*" di cui alla DGR n. 608/2012, per un importo previsto per la sola progettazione preliminare rispettivamente di euro 194.626,04 per il n. 87 (*cf.* doc. all. 13), e di euro 92.540,41 per il n. 15, e successivamente inseriti tra quelli *cantierabili*, nell'elenco di cui alla DGR 498/2014, in seguito all'approvazione della progettazione esecutiva.

In definitiva, lo scostamento tra l'importo risultante dalla progettazione esecutiva approvata dal Comune e quello concesso dalla Regione (con DGR

498/2014) è pari ad euro 125.639,07 per il Peu 87; e di euro 108.085,41 per il Peu 15 (per il peu 42 la decurtazione è risultata meno impattante ancorché la tempistica ne rende parimenti impossibile l'adempimento per le ragioni di seguito specificate).

12. Il motivo dello *scostamento* tra gli importi assegnati per le progettazioni preliminari (DGR 608/2012) e quelle risultanti dalle delibere di approvazione dei progetti esecutivi, è, tuttavia, presto spiegato: la progettazione preliminare era stata redatta nel 2004, dunque prima che entrasse in vigore la nuova normativa sismica e i criteri tecnici del protocollo di progettazione del 2006 dettati per la redazione dei progetti esecutivi, oltretutto mediante compilazione delle *cd.* schede meramente *preliminari* e dunque in modo assolutamente orientativo.

Ciò posto in termini astratti, è evidente che la sussistenza di eventuali ragioni in concreto del vistoso scostamento non avrebbero potuto che essere esaminate e verificate attraverso un'indagine tecnica da condursi caso per caso.

13. Di ciò, peraltro, è stata sin da subito consapevole la stessa Agenzia di Protezione Civile: ed infatti, nella stessa nota (prot. 12399/2014 allegata alla DGR 498/2014) è stato specificato che “*si evidenzia nuovamente che alla Agenzia sono pervenuti progetti esecutivi di interventi “non cantierabili di classe A” con scostamenti considerevoli rispetto ai PPS-PS (progetto preliminare semplificato – perizie di stima), progetti che dovranno sicuramente essere verificati anche eventualmente in contraddittorio con le parti interessate”.*

Verifica che, tuttavia, non c'è mai stata!

14. La DGR 498/2014 è stata, infatti, successivamente revocata, con conseguente riapprovazione di un nuovo elenco degli interventi, cui tuttavia si è pervenuti non già per effetto di modifiche scaturenti dal previsto accertamento nel merito dei singoli progetti, bensì soltanto per la rettifica di errori materiali e per esigenze sistematiche.
15. Ed infatti, con DGR n. 614 del 18.11.2014 (*cfr. doc. all. 2*) è stata revocata la precedente delibera 498; con lo stesso atto è stato pertanto riapprovato il nuovo elenco definitivo, che tuttavia ha semplicemente apportato *rettifiche* derivanti da esigenze sistematiche di inserire tutti gli interventi in un unico documento, ovvero correzioni di meri errori materiali (*“refusi e imprecisioni derivanti da errori materiali che non alterano l’architettura dei percorsi sin qui attivati”*) così come indicato nell’allegata nota prot. 106859 del 18.11.2014 (*cfr. doc. all. 2.1.*), ad essa allegata e di cui ha formato parte integrante, e in ogni caso senza alcuna verifica caso per caso.

Nello specifico, la nota prot. 106859 del 18.11.2014 (*cfr. doc. all. 2.1. – allegata alla DGR n. 614/2014*) ha elencato le tipologie di *correzioni errori materiali*, nonché i *criteri oggettivi applicati per la rimodulazione*.

Orbene, tra detti criteri, ai fini che rilevano nel caso oggetto del presente giudizio, la nota ha evidenziato:

“2 – *a*: ELIMINAZIONE DEL BENEFICIO STABILITO DALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 13 DEL 27 MAGGIO 2003 ART. 6 CO. 7 RELATIVO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 20% DEI PROGETTI A GESTIONE PUBBLICA”;

“2 – *c*: RIDUZIONE ED ECONOMIE DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ALLA STIMA DEI PPS AUMENTATI PER UNA PERCENTUALE
MAX DEL 30%”.

Trattasi, quanto al punto 2.a., di un taglio *lineare* che determina una riduzione del tutto ingiustificata e dunque discriminatoria rispetto a quanti, pur rientranti nella medesima categoria (Peu a gestione pubblica), ne hanno invece precedentemente beneficiato (ci si riferisce agli interventi finanziati con la DGR 608/2012).

Quanto al punto 2.c., invece, dell'applicazione automatica di una riduzione (*riallineamento*) che ha assunto a parametro per la definizione dell'importo da assegnare non già il quadro economico delle progettazioni esecutive così come approvate dagli enti a ciò preposti (ossia il Comune, sulla scorta dell'applicazione dei parametri tecnici elaborati dalla Regione e dall'Agenzia), bensì di quelli derivanti dai *cd. PPS*, ossia dai *progetti preliminari stimati redatti circa 10 anni prima* (2004) a seguito di una stima visiva e non approfondita, oltre che sulla base di un livello progettuale per nulla paragonabile a quello da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori. Anche in tal caso, trattasi di scelta del tutto discriminatoria rispetto a quanti hanno beneficiato di un finanziamento corrispondente a quello risultante dal quadro economico approvato dai soggetti attuatori, e oltretutto affetta da carenza assoluta di istruttoria in quanto è stata omessa qualsivoglia – pur preannunciata - istruttoria tecnica.

16. L'elenco degli interventi, inoltre, è stato successivamente nuovamente modificato: ciò è avvenuto con Deliberazione n. 636 del 24.11.2014 (*cf.* doc. all. 1), di revoca della precedente DGR 614/2014 e riapprovazione tenuto conto delle ulteriori modifiche ad altrettanti errori materiali, così

come risultanti dalla allegata nota prot. 21394 del 24.11.2014 (cfr. doc. all. 1.1.).

17. In definitiva, i PEU 87 e 15 sono risultati inseriti nell'elenco degli *interventi contierabili* ed ammessi ad un finanziamento pubblico che risulta assolutamente inferiore – di circa la metà – rispetto a quello risultante da quadro economico approvato dagli enti preposti unitamente alla progettazione esecutiva. Ciò che rischia di determinarne la decadenza dal beneficio per impossibilità di farvi fronte per le ragioni di seguito specificate.

18. Id infatti, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1223 del 20 novembre 2014 (cfr. doc. all. 5), in esecuzione a quanto disposto con la delibera di GR n. 498/2014, così come successivamente modificata per effetto delle delibere di revoca, è stato concesso al Comune di Sant'Elia a Pianisi il contributo di euro 271.039,99 per i lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 sp 01, a fronte di un importo approvato dal Comune di euro 396.679,06.

19. Id ancora, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1237 del 20 novembre 2014 (cfr. doc. all. 4), sempre in esecuzione a quanto disposto con la delibera di GR n. 498/2014, così come successivamente modificata per effetto delle delibere di revoca, è stato concesso al Comune di Sant'Elia a Pianisi il contributo di euro 128.929,86 per i lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 sp 04, a fronte di un importo approvato dal Comune di euro 237.015,22.

20. Con determinazione n. 1245 del 20.11.2014 (*cf.* doc. all. 6) è stato concesso il finanziamento di euro 620.174,21 per il PEU 42 a fronte del quadro economico approvato dal Comune per euro 777.352,64 (*cf.* doc. all. 16).

21. Tali atti, così come integrati con le prescrizioni di dettaglio contenute nel disciplinare ad essi allegato (*cf.* doc. all. 4.1 e 5.1. 6.1.), hanno, tra l'altro, stabilito che:

- il termine ultimo per l'assunzione delle "obbligazioni giuridicamente vincolanti, è fissato alla data del 31.12.2014, pena la revoca del finanziamento";

- entro dieci giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione l'ente attuatore deve trasmettere copia conforme della delibera di accettazione di tutte le condizioni fissate nella determina direttoriale e copia del disciplinare sottoscritto in ogni sua parte per accettazione del legale rappresentante;

- le condizioni che soddisfano il requisito di "obbligazioni giuridicamente vincolanti sono quelle specificate nella nota prot. 81071 del 18.9.2014 del servizio coordinamento FSC" (*cf.* doc. all. 7)

ossia l'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

- "di stabilire che le spese eccedenti il contributo concesso non saranno ritenute ammissibili e di conseguenza saranno poste a carico del destinatario del finanziamento";

- l'attuazione dell'intervento è sottoposto alle procedure e modalità previste per i fondi FSC, ivi compreso il "rispetto delle norme previste dal D.lg. 163/2006 e s.m.i, pena la decadenza dal contributo".

22. Invero, proprio con riferimento al termine del 31.12.2014 fissato a pena di decadenza dal beneficio dalla determina di concessione del finanziamento per l'assunzione delle *obbligazioni giuridicamente vincolanti*, si è proprio nei giorni scorsi ingenerata una situazione di (ulteriore) oggettiva incertezza interpretativa: ed infatti, in data 18.12.2014 è intervenuta una ennesima nota a firma del direttore generale dell'Agenzia di Protezione civile (prot. 23501 del 17.12.2014 – *cf.* doc. all. 8) che ha precisato che “per i PEU a gestione privata...l'OGV si ritiene assunta all'atto della individuazione del soggetto beneficiario del finanziamento/aiuto, che nel caso di specie, coincide con la determina direttoriale di concessione del finanziamento al destinatario così come indicato nella stessa”.

Ciò che sembra smentire, ovvero comunque diversamente disporre, rispetto a quanto comunicato dalla Regione, con ogni conseguente rischio di difforme interpretativa potenzialmente foriera di conseguenza irreversibili, oltre che dell'ennesima disparità di trattamento, ingiusta ed illegittima, tra interventi in tutto e per tutto analoghi, rispetto ai quali l'unica apprezzabile differenza consiste nella qualificazione giuridica soggettiva del gestore, pubblico in un caso (quello oggetto del presente ricorso), privato negli altri.

23. Ad ogni buon conto, le difficoltà operative per i Comuni di pervenire alla stipula delle OGV entro il termine decadenziale del 31.12.2014 e secondo le modalità imposte dall'Agenzia, hanno costituito oggetto di una serrata corrispondenza che ha interessato proprio il Comune ricorrente e che si connota come affetta da insanabile vizio di eccesso di potere per sviamento (*cf.* punto I.4. in *diritto*).

24. Tale situazione ha, da ultimo, condotto ad un esito del tutto paradossale e prejudiziale degli interessi del ricorrente: ed infatti, con - della delibera della Giunta regionale n. 709 del 23.12.2014 (*cf.* doc. 0),

(mai comunicata al ricorrente e conosciuta del tutto fortuitamente solo dal sito web è stata pubblicata soltanto il 29.12.2014) sulla base delle note ad essa allegate (talune delle quali nemmeno allegate né rese disponibili), ed in particolare la nota Arpc n. 24376 del 23.12.2014 (cfr. doc. all. 0.1), gli interventi oggetto della presente impugnazione (PEU 42; 87; 15) sono stati addirittura estromessi dall'elenco di quelli finanziabili, dunque sostituiti, come detto senza alcuna comunicazione, con ciò determinandone la decadenza totale dal beneficio economico loro concesso con le precedenti deliberazioni di seguito impugnate (DGR 636/14; 614/14; 498/14) ancor prima che spirasse il termine del 31.12.2014 ivi previsto a pena di decadenza;

25. Orbene, premesso tutto quanto sopra esposto in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90:
DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E SS. L. 241/90:
OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E
VIOLAZIONE DEI PIÙ COMUNI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
PROCEDIMENTALE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 3, L. 241/90;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PIÙ COMUNI PRINCIPI DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 97 COST E

ALL'ART. 1, CO. 2, L. 241/90 E SMI; DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL
PROCEDIMENTO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, L. 241/90 E SMI;

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; INGIUSTIZIA
MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; PERPLESSITÀ; SVIAMENTO;
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

VIOLAZIONE DELLE PIÙ COMUNI REGOLE IN MATERIA DI PROCEDURE
DI EVIDENZA PUBBLICA DI CUI AL D.LG. 163/2006 E SMI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 162 E SS. TUEL.

I.1.- Gli interventi corrispondenti ai Peu a gestione pubblica del Comune di Sant'Elia a Pianisi oggetto della presente impugnazione – ossia i Peu n. 87 sp 01; n. 15 sp 4; 42 sp 01 – sono stati sostituiti con deliberazione di giunta regionale n. 709 del 23.12.2014 (cfr. doc. all. 0) e dunque estromessi dall'elenco di quelli finanziabili di cui alle DGR n. 636/14, 614/14, 498/14 (cfr. doc. all. 1, 2, 3), determinandone la decadenza totale e definitiva dalla sovvenzione economica già concessa.

La decisione è stata motivata, come si evince dalla allegata nota del Direttore Arpc prot. n. 24376 del 23.12.2014 (cfr. doc. all. 0.1.), sul presupposto che tali interventi “non raggiungeranno il termine del 31.12.2014 per

l'assunzione delle OGV"; di talché, gli stessi sono stati – appunto – sostituiti con altri interventi, ricadenti in altri Comuni.

A tanto le amministrazioni sono pervenute prim'ancora che spirasse il pur esiguo termine del 31.12.2014 (dunque sulla base di una condizione del tutto presuntiva e futura), e oltretutto senza la benché minima istruttoria ed in assenza della comunicazione di avvio del procedimento prevista indefettibilmente dall'art. 7 e ss. della l. 241/90.

“La previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 rappresenta un principio generale dell'azione amministrativa, in particolare laddove si tratti di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi favorevoli; pertanto, a meno che non sussistano ragioni di urgenza - da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento - occorre che la p.a. dia preventivamente notizia all'interessato di voler emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, ecc.), incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, oggetto della nuova determinazione di rimozione” (Consiglio di Stato, sez. V 27/04/2011 n. 2456; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19/04/2012, n. 329; cfr., ex plurimis, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11 maggio 2011, n. 298; T.A.R., Lombardia, Milano, Sez. IV, 3 marzo 2010, n. 532; v. pure T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 31 maggio 2011, n. 1053; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I 19/05/2010 n. 1185; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I 23/04/2010 n. 2085; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV 03/03/2010 n. 532; T.A.R. Lazio Roma, sez. II 01/03/2010 n.3179).

Nè varrebbe, nel caso di specie, il richiamo all'art. 21 octies l. 241/90, posto che non si tratta di assolutamente attività vincolata e ben avrebbero potuto (e anzi dovuto!) le amministrazioni resistenti prendere atto delle deduzioni

in fatto ed in diritto poste dal Comune ricorrente nella fitta corrispondenza di cui comunque si darà conto *infra* (cfr. § I.6 in *diritto*)..

I.2.- La deliberazione di giunta regionale 709/2014 è altresì illegittima in quanto adottata in assenza di qualsivoglia istruttoria tecnica, e senza aver neppure reso disponibili talune delle note ivi citate, in tal modo integrando una tipica violazione del principio della motivazione per relationem, di cui all'art. 3, co. 3, l. 241/90 e smi.

Ciò posto, tutto l'iter procedimentale è risultato affetto da insanabili vizi di legittimità di seguito specificamente censurati.

I.3.- L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento, così come risultante dai diversi provvedimenti succedutisi tra i mesi di ottobre e novembre 2014 ed oggetto della presente impugnazione (cfr. doc. all. 0, 1, 2, 3), corrisponde alla sommatoria dei *progetti cantierabili* di cui alla delibera n. 608/2012, ai quali sono stati aggiunti quelli, ivi previsti come *non cantierabili* (in quanto all'epoca muniti delle sole progettazioni preliminari), per i quali sia stata presentata ed approvata, dai rispettivi soggetti attuatori (Comuni), entro il termine perentorio del 30.06.2013, la progettazione esecutiva.

Tale modalità procedimentale era stata oggetto di condivisione con il Cipe, proprio al fine di consentirne l'integrale finanziamento.

Tra questi interventi rientrano anche i PEU *a gestione pubblica* del Comune di Sant'Elia a Pianisi n. 87 e 15 di cui si verte nel presente giudizio.

Sennonché, la rimodulazione degli interventi operata dalla Regione e dall'Agenzia con i provvedimenti impugnati ha reso - evidentemente - necessario reperire ulteriori stanziamenti a copertura di non meglio precisati ulteriori interventi, inclusi in modo del tutto discrezionale e, se del caso, neppure concordato con il Cipe.

A ciò le amministrazioni sono pervenute non già attingendo e/o reperendo nuove risorse finanziarie, bensì realizzando delle economie su quelle già deliberate dal Cipe secondo i criteri fissati a monte, e dunque in danno dei soggetti beneficiari, che in tal modo si sono visti ingiustamente decurtare il *plafond* cui attingere per finanziare i propri interventi con conseguente decurtazione delle somme a ciascuno di essi spettanti.

La Regione e l'Agenzia hanno conseguito tali *economie fissando ex post*, dunque incorrendo nella più tipica violazione del principio sancito dall'art. 12, l. 241/90, applicando taluni criteri *oggettivi* così come risultanti dalla nota 12399 del 1 agosto 2014 allegata alla delibera 498/14 ed in particolare (*cfr.* doc. all. 3.1.; *cfr.* § 10 in *fatto* - p. 8), ed in particolare:

- la decurtazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dall'ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003 (art. 6, co. 7) per gli immobili privati di classe "A" a gestione pubblica;
- la riduzione delle tariffe per le spese tecniche generali per le progettazioni esecutive;
- la correzione di taluni errori materiali;
- il "riallineamento della progettazione esecutiva ai valori del PPS aumentati per una percentuale massima del 30%...".

Orbene, mentre la decisione di operare una riduzione delle tariffe professionali riferite alle spese tecniche generali ha costituito (*rectius: potrebbe costituire*) un criterio omogeneo uniformemente applicabile a tutti gli interventi senza ingenerare disparità di trattamento nei confronti dei beneficiari (discorso diverso potrebbe valere per i professionisti), al contrario la decisione di ricavare economie di spese - addirittura per 15 milioni di euro - mediante il riallineamento degli interventi che hanno presentato dei vistosi *scostramenti* tra l'importo previsto dai PPS rispetto a quello risultante dai provvedimenti di approvazione delle progettazioni esecutive secondo i criteri tecnici di cui ai protocolli sismici obbligatori e vincolanti, ha determinato una decurtazione lineare del tutto illegittima, in quanto, assunta al di fuori di qualsivoglia istruttoria tecnica e dunque, come nel caso di specie, del tutto illogica.

Quanto all'eliminazione del beneficio della maggiorazione del 20% per i Peu pubblici, da cui le amministrazioni hanno ricavato economie per 13 Milioni, è evidente che tale *taglio* deciso soltanto a novembre ha determinato altresì una disparità di trattamento del tutto discriminatoria tra identiche posizioni giuridiche, in particolare rispetto a tutti gli altri Peu pubblici, quali quelli già *cantierabili* nella DGR 608/2012 e dunque già finanziati, che, invece, ne hanno beneficiato.

Dei rischi derivanti dall'impatto di tale "*scure sommaria*" che si è abbattuta sui beneficiari, in modo talmente grave da compromettere lo stesso fine pubblico della ricostruzione sotteso all'elargizione degli stessi finanziamenti statali, è stata sin da subito consapevole la stessa Agenzia di Protezione Civile ed infatti, nella nota prot. 12399/2014 (allegata alla DGR 498/2014)

è stato specificato che “si evidenzia nuovamente che alla Agenzia sono pervenuti progetti esecutivi di interventi “non cantierabili di classe A” con **scostamenti considerevoli rispetto ai PPS-PS** (progetto preliminare semplificato – perizie di stima), **progetti che dovranno sicuramente essere verificati anche eventualmente in contraddittorio con le parti interessate”.**

Verifica che, tuttavia, non c'è mai stata, così come non c'è mai stato alcun confronto in contraddittorio tra Arpc e beneficiari, volto se del caso a temperare tutti gli eventuali profili pubblicistici con la duplice esigenza di arrecare il minor danno a quelli privati e di massimizzare il preminente interesse pubblico di garantire il completamento della ricostruzione (dopo 12 anni dal sisma del 2002!) e che in tal modo rischia di essere del tutto vanificato.

Ciò risulta dalla lettura dei provvedimenti successivi e conseguenti, con i quali Regione e Arpc hanno sì operato una rimodulazione degli interventi, benché esclusivamente sulla base di correzione degli errori materiali e non anche delle risultanze delle preannunciate verifiche “caso per caso” ed “in contraddittorio” sul riallineamento.

I provvedimenti impugnati si connotano, pertanto, per l'assenza di qualsivoglia necessaria istruttoria tale da poter se del caso legittimare una siffatta decurtazione, con conseguente illegittimità degli stessi anche sotto il profilo della perplessità e contraddittorietà tra più atti della stessa amministrazione, segnatamente nella parte in cui dispongono di subordinare la decurtazione ad una verifica in contraddittorio che non c'è però mai stata.

Procedendo ad operare così clamorose decurtazioni esclusivamente sulla base dell'applicazione di un parametro astratto e, dunque, senza verificare, caso per caso se gli scostamenti derivassero da errori nelle elaborazioni progettuali e/o nella erronea e/o se del caso superficiale attività di verifica ed approvazione da parte dei soggetti attuatori (Comuni), ovvero dall'inserimento nei progetti di interventi edilizi non strettamente riconducibili alle esigenze tecnico sismiche, l'amministrazione ha determinato un pregiudizio ingiusto ai danni dei beneficiari che si sono visti decurtare il finanziamento pur in presenza di tutti requisiti necessari e sufficienti a conseguire per intero l'importo necessario alla compiuta realizzazione dell'intervento approvato.

Di conseguenza, tale decurtazione determina l'insorgenza, in capo agli stessi beneficiari, dell'onere economico di compartecipare con risorse proprie a titolo di cofinanziamento per aspirare al completamento dell'intervento posto che è la stessa determina di finanziamento unitamente all'allegato disciplinare ad aver disposto che *"le spese eccedenti il contributo concesso... saranno poste a carico del destinatario del finanziamento"*.

Nel caso di specie, un'impresa sostanzialmente impossibile per il Comune ricorrente: si tratterebbe, infatti, di acquisire dai privati proprietari degli immobili corrispondenti ai PEU 87 e 15 l'assunzione di impegni finanziari personali per un importo in accolto di euro 51.120,10 (per il PEU n. 87, quale importo corrispondente ad una quota della complessiva differenza di 125.639,07 tra il quadro economico approvato dal Comune e quello concesso dalla Regione) e di euro 63.499,24 (per il PEU n. 15, quale importo corrispondente ad una quota della complessiva differenza di

108.085,41), da reperirsi solo in poche ore (a fronte di un'attesa di dodici anni!), per pervenire entro pochi giorni, ossia entro il termine decadenziale del 31.12.2014, e comunque previa iscrizione delle somme corrispondenti alla copertura finanziaria nel corrente bilancio 2014 (!!!), alla sottoscrizione delle OGV, ossia all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in esito ad una procedura pubblica, da esperirsi comunque a pena di decadenza nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lg. 163/2006 e smi, con un ingiusto aggravamento procedimentale del tutto illegittimo anche ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l. 241/90.

Il tutto senza considerare che proprio tale aggravamento rende oggettivamente impossibile pervenire entro il 31.12.2014 all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria, per cause non imputabili alle stazioni appaltanti, per le ragioni peraltro ben note alla stessa Regione e all'Arpc (sul punto, per brevità, si rinvia integralmente al contenuto della nota del Comune *sub* doc. all. 18 e *infra* § I.4. in diritto – p. 22 ss.).

I.4.- Da quanto sopra esposto consegue anche l'ingiustizia manifesta dei provvedimenti impugnati che si concreta nella disparità di trattamento tra i titolari di PEU di classe "A" che con la delibera di gr 608/2012 si sono visti riconoscere l'intero importo risultante dal quadro economico allegato alle approvate progettazioni esecutive, rispetto ai titolari di PEU di classe "A" che, come nel caso di specie, si sono visti ingiustamente decurtare gli importi sviluppati dalle proprie progettazioni esecutive.

I.5.- Quanto al significato da attribuire alle *OGV – obbligazioni giuridicamente vincolanti*, ossia alla precisa definizione di *cosa* e *quando* risultino integrate, si consideri che la recentissima nota Arpc (nota del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile n. 23501 del 17.12.2014, *cf.* doc. all. 8) ha disposto che per i Peu a gestione privata esse si considerano adempiute con la sola determina di concessione del finanziamento. Al contrario, per quelli pubblici resta impregiudicata l'aggiudicazione provvisoria in esito allo svolgimento di regolare procedura di evidenza pubblica.

Trattasi di interpretazione novativa e oggettivamente difforme rispetto alle prescrizioni di cui alla nota della Regione (nota del Direttore dell'Area FSC della Regione Molise prot. 81071/2014 - *cf.* doc. all. 7) specificamente richiamate, probabilmente frutto di una ennesima fuorviante indicazione pervenuta ai soggetti attuatori dall'Agenzia e che pertanto ben potrebbe risultare, ad un successivo vaglio di legittimità se del caso reso in via di autotutela, *tamquam non esset*. Ad ogni buon conto, ad oggi essa determina una ulteriore vistosa disparità di trattamento in danno dei Peu a gestione pubblica, onerati della necessità di svolgere le procedure selettive concorrenziali secondo le disposizioni di cui al d.lg. 163/2006, rispetto a quelli a gestione privata che ne risulterebbero esonerati (pur a fronte della esplicita indicazione, riportata nelle determinazioni di concessione dei benefici, della loro applicabilità anche a quelli privati).

Una disparità di trattamento tanto più illegittima in quanto assunta in palese violazione del principio, di derivazione unionale così come trasfusa nel codice degli appalti, di indifferenza della qualificazione soggettiva del soggetto attuatore rispetto alla connotazione sostanziale dell'oggetto

dell'affidamento: in altri termini, non essendoci alcuna differenza tra gli uni (pubblici) rispetto agli altri (privati), ed essendo entrambi espressamente tenuti al rispetto delle procedure di cui al d.lg. 163/2006, davvero appare incomprensibile la previsione – per quanto resa in sede interpretativa – di un sì diverso regime giuridico-procedimentale.

Anche sotto tale assorbente profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e come tale se ne chiede l'annullamento.

L.6.- Gli atti adottati dall'Agenzia, in particolare quelli riferiti alle modalità di svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e alla normativa applicabile (oggetto di impugnazione), si connotano altresì come insanabilmente affetti da eccesso di potere per sviamento, nella misura in cui hanno formulato alle stazioni appaltanti indicazioni del tutto errate, sia in fatto che in diritto, tali da inficiare l'intero iter procedimentale.

Come anticipato in fatto (cfr. § 21), infatti, con nota prot. 17534 del 27.10.2014 (cfr. doc. all. 9), il direttore Arpc ha intimato ai soggetti attuatori, tra cui il Comune odierno ricorrente, di “provvedere alla predisposizione di tutti gli atti utili alla stipula degli APQ attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio (...)” al fine di “consentire l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti di tutti gli interventi inclusi nel suddetto programma entro e non oltre il 31.12.2014”;

Con nota del 7 novembre 2014 (prot. n. 4959/UT/2014.193) (cfr. doc. all. 17), il Comune di Sant'Elia, in persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nel riscontrare la predetta nota, ha comunicato all'Agenzia di Protezione civile l'impossibilità tecnico operativa di completare l'iter

procedurale richiesto secondo la tempistica imposta dalla stessa Agenzia, ossia entro il termine del 31.12.2014.

A tale conclusione il Comune è pervenuto formulando all'Arpc una serie di considerazioni sia di natura normativa, ossia strettamente connesse alle norme preclusive del codice degli appalti d.lg. 163/2006 e smi (testualmente: "si fa tuttavia presente che: 1) la rimodulazione del quadro economico, come statuito dal Codesta Agenzia, a seguito della riduzione del contributo previsto per ogni singolo intervento, impone la rivisitazione del progetto esecutivo, redatto secondo la specifica normativa emanata per la ricostruzione e regolarmente approvata da questo ente; 2) considerata la tempistica imposta, sempre da codesta Agenzia, al fine di pervenire all'assunzione delle OGV entro il 31.12.2014 risulta oggettivamente difficile se non impossibile nel rispetto delle normative vigenti....relativamente a: a) riapprovazione progetto esecutivo; b) acquisizione e presa d'atto della determina di concessione del contributo da iscrivere nel corrente bilancio 2014; c) avvio procedure negoziate per l'affidamento dei lavori mediante assunzione della determina a contrarre, predisposizione della lettera d'invito alle imprese e del relativo disciplinare, richiesta del codice identificativo gara (CIG) e scelta delle imprese da invitare; d) invio documentazione alla centrale unica di committenza; e) avvio procedura da parte della centrale unica di committenza; f) inviti alle imprese; g) ricezione offerte; h) apertura offerte; i) aggiudicazione provvisoria; l) verifica requisiti tramite AVCpass (termini di risposta non inferiori a 35 giorni); m) aggiudicazione definitiva; n) stipula contratto (sottoscrivibile non prima dei 35 giorni – stand still"), sia di ordine pratico, ossia dell'impossibilità di pervenire all'assunzione delle OGV entro il 31.12.2014 dovendo necessariamente rimodulare il quadro economico e

dunque del progetto esecutivo di ciascun intervento per effetto della decurtazione del finanziamento concesso dalle amministrazioni (regione e agenzia).

A fronte di tale puntuale disamina, l'Agenzia ha risposto con la nota prot. 21826 del 01.12.2014, a firma del direttore Arpc (*cf.* doc. all. 10), con cui ha del tutto omesso qualsiasi risposta e/o chiarimento nel merito, limitandosi a ripetere “la necessità di provvedere all'assunzione delle OGV entro e non oltre il termine del 31.12.2014 pena la perdita delle risorse medesime”. Con la stessa nota l'Agenzia ha precisato che tale adempimento è da intendersi individuato “nell'aggiudicazione provvisoria in favore del terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento” segnalando la possibilità di applicare, quanto a tali procedure, quelle di cui al decreto “sblocca Italia, relativamente al dimezzamento dei termini per l'espletamento delle procedure di gara d'appalto”.

Invero, tali *indicazioni* hanno sin da subito destato grandi perplessità, apparendo addirittura fuorvianti e causa di errate interpretazioni normative in grado di dar luogo a prassi applicative del tutto illegittime e tali da paralizzare del tutto la ricostruzione, ossia il fine pubblico sotteso alla stessa attività.

Di talché, lo stesso Comune ricorrente, con nota del 4 dicembre prot. 5374/UT/2014.214 (*cf.* doc. all. 18) inviata all'Arpc e ai vertici della Regione, ha stigmatizzato la nota da ultimo citata evidenziandone “il contenuto fuorviante della nota 21826 sull'applicazione del decreto sblocca Italia alla ricostruzione post sisma” sul presupposto che le disposizioni ivi contenute sarebbero “applicabili solo negli interventi di

estrema urgenza e comunque solo per l'adeguamento alla normativa antisismica e non anche per quelli di miglioramento sismico come nel caso di specie". Con la stessa nota il Comune ha nuovamente ribadito l'impossibilità materiale di rispettare la tempistica imposta (31.12.2014) anche in considerazione del fatto che le determinazioni direttoriali di concessione del finanziamento sono state inviate soltanto in data 24.11.2014 (cfr. doc. all. 4 e 5 e 6).

A fronte di tale quadro di incertezza, l'Arpc si è incredibilmente limitata a rispondere, con nota prot. 22605 del 10.12.2014 del direttore Arpc (cfr. doc. all. 11), stavolta semplicemente *scaricando* sul Comune, in qualità di soggetto attuatore, la "*scelta delle procedure di evidenza pubblica legislativamente previste*".

Da quanto sopra esposto risulta pertanto chiaro che non si ravvisa alcuna modalità operativa, prevista dalla legge, tale da agevolare e/o accelerare e/o comunque consentire di superare le criticità che rendono impossibile, in via di fatto e di diritto, l'adempimento della tempistica imposta con il rispetto delle previsioni legislative (di cui al d.lg. 163/2006 e smi, quanto alle procedure di aggiudicazione, e al d.lg. 267/2000 e smi quanto ai profili afferenti il bilancio pubblico e la necessario copertura finanziaria degli interventi).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA

Quanto al *fumus* ci si riporta al contenuto dell'atto di ricorso.

Quanto al *periculum*, si evidenzia quanto segue.

Il danno grave ed irreparabile deriva dal fatto che la deliberazione n. 709 (cfr. doc. all. 0), adottata soltanto il 23.12.2014 e mai nemmeno comunicata al ricorrente (che ne è venuto a conoscenza del tutto fortuitamente consultando il sito web della Regione ove è stata pubblicata soltanto in data 29.12.2014!!!), ha determinato la decadenza totale dal beneficio economico concesso con le deliberazioni 636/14, 614/14, 498/14 ancor prima che spirasse il termine decadenziale del 31.12.2014!

Oltre a tale profilo assorbente e già di per sé decisivo, si consideri altresì quanto segue.

La tempistica (31.12.2014), anche rispetto alle modalità (procedure di aggiudicazione ex d.lg. 163/2006), scandita dai provvedimenti impugnati a pena di decadenza, rende sostanzialmente impossibili gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, tra cui l'odierno ricorrente, per cause ad essi non imputabili.

La Regione e l'Agenzia di Protezione Civile, infatti, solo da pochissimi giorni – ed in particolare dal 25 novembre 2014 (cfr. doc. 4.2.), pur essendone al corrente da giugno (delibera Cipe n. 21 del 30.6.2014) – hanno comunicato ai beneficiari, tra i quali l'odierno ricorrente, la fissazione al 31.12.2014 del termine decadenziale entro il quale procedere all'assunzione delle OGV.

In sostanza, dopo dodici anni di attesa si è imposto ai privati beneficiari di assumere personalmente, in poche ore e a pena la decadenza totale dal beneficio, obbligazioni finanziarie per centinaia di migliaia di euro corrispondenti alla somma da assumere in acollo, decurtata *ex abrupto* e

senza alcuna – pur preannunciata, con DGR 498/2014 (cfr. doc. all. 3; 3.1.)
- istruttoria. Anche sotto tale profilo la sussistenza di un danno grave ed irreparabile in capo all'odierno ricorrente, il quale, ove i privati titolari dei predetti Peu non riuscissero a reperire le somme necessarie, per qualsiasi ragione, eventualmente anche legata alla richiesta di garanzie adeguate da parte delle banche ovvero comunque connesse alla tempistica burocratica, non potrebbe in alcun modo procedere all'iscrizione in bilancio corrente 2014 delle relative somme costituenti copertura finanziaria indefettibilmente richiesta per il successivo svolgimento delle procedure concorrenziali di cui al d.lg. 163/2006 e smi, determinandosi in tal modo la sanzione della decadenza definitiva dal beneficio per colpa imputabile unicamente ai ritardi se del caso neglienti delle Amministrazioni resistenti.

Sul punto, inoltre, occorre ancora una volta evidenziare la persistenza della più completa confusione sul significato giuridico da attribuire a tale adempimento, ossia a cosa debba intendersi per *obbligazione giuridicamente vincolante* e quando queste debbano intendersi adempiute.

Al riguardo si ravvisano interpretazioni non univoche, rese contraddittoriamente da più enti: ed infatti, mentre la Regione Molise (nota del Direttore del dell'Area FSC prot. 81071/2014) ha espressamente affermato di ritenere integrato tale adempimento con la stipula dell'aggiudicazione provvisoria (pur con tutti i dubbi cui tale soluzione presta il fianco, posto che l'aggiudicazione provvisoria, nelle procedure concorrenziali di cui al d.lg. 163/2006 applicabile al caso di specie come espressamente disposto dei provvedimenti di concessione del finanziamento, non determina l'insorgenza di alcuna obbligazione in capo

alla stazione appaltante e dunque una mera aspettativa nell'aggiudicatario), l'Agenzia (nota Direttore Arpc prot. 23501 del 17.12.2014) ha chiarito che per i PEU a gestione privata tale adempimento si ritiene adempiuto con la "determina direttoriale di concessione del finanziamento". Con ciò determinandosi una palese disparità di trattamento con quelli, come nel caso di specie, a gestione pubblica. Posto che ogni tentativo di pervenire ad una definizione univoca, resa, se del caso, di concerto tra i due enti, è risultata purtroppo vana, si chiede al GA di accogliere incidentalmente la presente domanda cautelare, al fine di evitare conseguenze irreversibili scaturenti anche dalla predetta incertezza interpretativa.

PQM

Piaccia all'Adito Tar, accogliere il ricorso, previa sospensione cautelare anche *inaudita altera parte* degli atti impugnati.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, con versamento di Euro 650,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Campobasso, 29 dicembre 2014

Avv. Teresa Discenza

Avv. Teresa Discenza

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il mese di dicembre, il giorno 30, ad istanza dell'avv. Teresa Discenza, del Foro di Campobasso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Nep presso la Corte d'Appello di Campobasso, ho notificato e dato copia conforme all'originale del

suesteso atto di ricorso a:

- 3,13 1. REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pt, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

Roberto
IN CA' DI NOTIFICAZIONE
TALE QUALIFICATOSI.

30/12/14

L'UFFICIO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

2. ARPC – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE, in persona del Direttore pt, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A MANI DI
INCARICATO IN RICEVERE LE NOTIFICAZIONI
TALE QUALIFICATOSI.

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

3. ARPC – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE, in persona del Direttore pt, domiciliato presso la sede in Campobasso alla via S. Antonio Abate, 236, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A MANI DI
INCARICATO IN RICEVERE LE NOTIFICAZIONI
TALE QUALIFICATOSI.

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

4. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pt, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A MANI DI
INCARICATO IN RICEVERE LE NOTIFICAZIONI
TALE QUALIFICATOSI.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

5. CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del legale rappresentante pt, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A MANI DI
INCARICATO IN RICEVERE LE NOTIFICAZIONI
TALE QUALIFICATOSI.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

6. COMUNE DI CAMPODIPIETRA, in persona del Sindaco pt, in Campodipietra (CB), p.zza della Rimembranza, 86010, e ciò ho eseguito mediante consegna a mezzo di:

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato
A/R spedito in data 30/12/14, P.zza di Campobasso
oggi 30/12/14

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
(Sergio CIVICO)

N° 10738
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di

diretto a Comune di Campo di Marte, in nome del sindaco, dopo essere tornato in possesso delle raccomandate

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
il 4-1-15

- ☒ Destinataria persona fisica (anche se dichiarata fallita)
☐ Destinataria persona giuridica (1)
☐ Curatore fallimentare (2)
☐ Domiciliatario (3)
☐ Familiare convivente (4)
☐ Addetto alla casa (5)
☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
☐ Delegato dal direttore del (8)

☐ Delegato dal comandante del (9) (reparto)

☐ Firma del destinatario o dell'abilitato

- ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare
☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 6.1500 del 4-1-15
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig. _____
in qualità di (10)
☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate
☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata
n. _____ del _____

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

IRTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data _____

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bolla da apporre
all'atto
della consegna

- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
(4) Padre, moglie, nipote, ecc.
(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
(6) Segretario, dipendente, ecc.
(7) Via, piazza, corso, n°.
(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

UFFICIO N.E.P.

CRON. N°

10738

No. if. assec.	€ 11,63
Trasferri	€ 9,69
Totale	€ 21,32
10%	€ 0,91
Bollo	€
Deposito	€
Spese postali	€ 9,71
Totale Gen.	€ 31,56

10% versato in modo virtuale

Campobasso 3/11/11

[Signature]